



Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

## RELAZIONE PER LA PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELLE NAZIONI UNITE

Signor Presidente,  
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto la **Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite**, adottata a New York il 13 febbraio 1946. La Convenzione è entrata in vigore il 17 settembre 1946 ed attualmente ne sono parte 157 dei 193 Stati membri delle Nazioni Unite.

Il Congresso di Stato ha autorizzato l'adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite con delibera n. 2 del 15 novembre 2011.

La Repubblica di San Marino, avendo aderito all'Organizzazione delle Nazioni Unite il 2 marzo 1992, si è impegnata ad adempiere agli obblighi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, compresi quindi gli artt. 104 e 105 della Carta. Essi prevedono che l'Organizzazione goda, sul territorio di ciascuno dei suoi membri, della capacità giuridica, dei privilegi e delle immunità necessari per l'esercizio delle proprie funzioni ed il raggiungimento dei propri obiettivi e che i rappresentanti degli Stati membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell'Organizzazione godano dei privilegi e delle immunità necessari all'esercizio delle loro funzioni.

Tali principi trovano una reale applicazione nella Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, che l'Assemblea Generale ha adottato nel 1946 allo scopo di precisare quali tutele ogni Stato membro deve garantire all'Organizzazione ed ai suoi funzionari e come attuarle.

La Convenzione è costituita da 9 articoli. L'**articolo 1** attribuisce personalità giuridica all'Organizzazione delle Nazioni Unite, dandole la capacità di gestire efficacemente le numerose necessità pratiche derivanti dalla propria funzione, come la possibilità di stipulare contratti, acquisire e vendere beni mobili e immobili e intentare azioni giudiziarie di fronte ai tribunali nazionali.

All'**articolo 2** la Convenzione prevede che gli Stati garantiscano il godimento dell'immunità giurisdizionale per l'Organizzazione, i suoi beni ed il suo patrimonio, indipendentemente dal luogo in cui sono situati e dalla persona che li detiene, e l'inviolabilità dei locali, degli archivi, dei documenti, dei fondi e dei conti dell'Organizzazione. Inoltre, l'articolo 2 prevede che l'Organizzazione, il suo patrimonio, i suoi redditi ed i beni siano esonerati da ogni imposta diretta, da ogni dazio doganale e da restrizioni sulle importazioni ed esportazioni di articoli o pubblicazioni importati o esportati per uso ufficiale.



Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

L'**articolo 3** prevede che l'Organizzazione benefici sul territorio di ciascuno Stato membro di un trattamento favorevole, pari a quello concesso a qualsiasi altro Stato membro, per quanto concerne le priorità, le tariffe e le imposte sugli invii di comunicazioni e le tariffe stampa per le informazioni alla stampa e alla radio. Inoltre è prevista l'inviolabilità della corrispondenza ufficiale dell'Organizzazione, che ha il diritto di utilizzare codici e trasmissioni protette della propria corrispondenza.

L'**articolo 4** elenca e disciplina le immunità ed i privilegi accordati ai rappresentanti degli Stati membri presso gli organismi principali e sussidiari delle Nazioni Unite e presso le conferenze convocate dalle Nazioni Unite, nell'esercizio delle loro funzioni e nel corso dei viaggi effettuati per lavoro, tra cui l'immunità dall'arresto personale, dalla detenzione e dal sequestro del bagaglio personale, l'immunità giurisdizionale di ogni genere per quanto concerne gli atti compiuti in qualità di rappresentanti dello Stato, l'inviolabilità dei documenti, il diritto ad utilizzare codici e a ricevere documentazione tramite invii protetti e l'esenzione, anche per i coniugi, dalle misure restrittive relative all'immigrazione.

L'**articolo 5** elenca e disciplina, invece, le immunità ed i privilegi dei funzionari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, compresi nelle categorie indicate dal Segretario Generale, tra cui il godimento dell'immunità giurisdizionale relativamente agli atti compiuti in veste ufficiale, l'esenzione dalle imposte sugli stipendi ed emolumenti corrisposti dalle Nazioni Unite, l'esenzione dalle restrizioni sull'immigrazione e le agevolazioni relative al rimpatrio in caso di crisi internazionale. Inoltre, l'articolo 4 prevede che il Segretario Generale e tutti i Sottosegretari Generali possano godere, per se stessi e per le proprie famiglie, dei privilegi, immunità, esenzioni ed agevolazioni accordati agli agenti diplomatici in base al diritto internazionale.

L'**articolo 6** garantisce che gli esperti che svolgono una missione per conto dell'ONU possano godere, per tutta la durata della propria missione, dei privilegi ed immunità necessari allo svolgimento della loro funzione, tra cui l'immunità dall'arresto personale, dalla detenzione e dal sequestro del bagaglio personale, l'immunità giurisdizionale di ogni genere derivante dagli atti compiuti nell'esercizio della loro funzione, l'inviolabilità dei documenti e il diritto ad utilizzare codici e a ricevere documentazione tramite invii protetti.

L'**articolo 7** prevede che l'Organizzazione possa rilasciare al Segretario Generale, ai Sottosegretari Generali, ai Direttori, ai propri funzionari e agli esperti che svolgono una missione per conto dell'ONU dei lasciapassare, che dovranno essere riconosciuti ed accettati come documenti di viaggio validi dalle autorità degli Stati membri. Ai titolari di lasciapassare dovranno essere accordate agevolazioni nel rilascio del visto, ove necessario, e in termini di rapidità di viaggio.

L'**articolo 8** prevede che l'Organizzazione regolamenti la risoluzione di controversie derivanti da contratti stipulati o da dispute nelle quali è coinvolto un funzionario dell'Organizzazione. Per quanto riguarda le divergenze relative all'interpretazione della



Repubblica di San Marino  
Segreteria di Stato per gli Affari Esteri

Convenzione, esse verranno sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia, salvo che le Parti non si accordino diversamente.

Infine, l'**articolo conclusivo** regola l'adesione degli Stati membri dell'ONU alla Convenzione e il deposito dello strumento di adesione, che dovrà essere depositato presso il Segretario Generale. La Convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato parte alla data del deposito dello strumento di adesione.

La legislazione sammarinese, ad un esame approfondito da parte dell'Avvocatura dello Stato, risulta essere conforme agli obblighi che la Convenzione impone agli Stati parte, in particolare in considerazione della Legge 19 aprile 1979 n. 13 "Legge per la regolamentazione delle Missioni Diplomatiche e degli Uffici Consolari", della ratifica, con Decreto 6 agosto 1965 n.27, della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche del 18 aprile 1961 e del recente intervento normativo in materia fiscale che, attraverso la previsione contenuta al primo comma dell'articolo 6 del Decreto-Legge n.124/2011, prevede l'esenzione dell'applicazione dell'imposta generale sui redditi per i funzionari sammarinesi impiegati presso gli Organismi Internazionali e stipendiati da essi.

Signor Presidente,  
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

in considerazione degli obblighi che la Repubblica di San Marino si è assunta avendo aderito all'Organizzazione delle Nazioni Unite il 2 marzo 1992, ho l'onore di richiedere Loro la presa d'atto dell'adesione alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, adottata a New York il 13 febbraio 1946.